



**Nn. 915, 916, 942, 980 e 1002-A**

*Relazione orale*  
*Relatore ZAFFINI*

## **TESTO PROPOSTO DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,  
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza il 17 ottobre 2024

PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia (915)

**d’iniziativa dei senatori BUCALO, ZAFFINI, IANNONE, RUSSO, MATERA, ROSA, RAPANI, DELLA PORTA, SIGISMONDI, SATTA, GELMETTI, PETRUCCI, SPINELLI, BARCAIUOLO, PETRENGA, FAROLFI, CASTELLI, ORSOMARSO, TUBETTI, SALLEMI, FALLUCCHI, MARCHESCHI, MENNUNI, GUIDI e ZULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2023

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (916)

**d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2023**

Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l’organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima (942)

**d’iniziativa dei senatori MARTI, CANTÙ, ROMEO, PAGANELLA, MURELLI e MINASI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 2023**

Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie (980)

**d’iniziativa dei senatori FAZZONE, PAROLI, ROSSO, DAMIANI, LOTITO, OCCHIUTO, SILVESTRO e TERNULLO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GENNAIO 2024**

Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria (1002)

**d’iniziativa dei senatori ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, RANDO e VERDUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2024**

**INDICE**

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 4
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 5

## Disegni di legge:

- testo proposto dalla Commissione ..... » 7
- n. 915, d'iniziativa dei senatori Bucalo ed altri ..... » 13
- n. 916, d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana . » 15
- n. 942, d'iniziativa dei senatori Marti ed altri ..... » 16
- n. 980, d'iniziativa dei senatori Fazzone ed altri ..... » 19
- n. 1002, d'iniziativa dei senatori Zambito ed altri ..... » 20

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul testo unificato**

7 maggio 2024

La Commissione, esaminato il nuovo testo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in via generale, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni per l'adozione dei decreti legislativi attuativi dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, in analogia a quanto già previsto con riferimento alla sola lettera e);

– all'articolo 3, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le disposizioni oggetto di intervento abrogativo.

**sugli emendamenti approvati**

16 ottobre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MENNUNI)

**sul testo unificato**

9 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *h*), viene rappresentato che lo scopo del principio e criterio direttivo della delega è di rendere neutrale il nuovo sistema di iscrizione ai corsi di medicina rispetto al calcolo del costo *standard* e del successivo riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) e che, pertanto, ai fini del calcolo del costo *standard* per il riparto del FFO, saranno prese in considerazione le iscrizioni « definitive » per ciascuna classe al termine del primo semestre;

in relazione all'articolo 2, comma 2, lettera *l*), viene rilevato che le attività di tutoraggio per gli studenti dei corsi di laurea magistrale non hanno effetti finanziari conseguenti ad un aggravio organizzativo determinato dal maggior numero di iscritti. Infatti, considerato che la formazione specialistica si svolge in un periodo necessariamente successivo al completamento del corso di studi universitari, le strutture che la erogheranno avranno a disposizione un arco temporale adeguato per organizzare l'attività di tutoraggio, calibrandola su un maggior numero di iscritti, senza che questo comporti conseguenze negative sotto il profilo finanziario,

esprime, per quanto competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche all'articolo 2:

al comma 2:

– alla lettera *e*), dopo le parole: « dal SSN, » inserire le seguenti: « compatibile sotto il profilo economico finanziario con il finanziamento vigente » e dopo le parole: « relativi alla qualità della formazione », aggiungere le seguenti: « , comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. »;

– alla lettera *l*), sostituire la parola: « convenzionate » con la seguente: « accreditate »;

– alla lettera *m*), dopo la parola: « organizzare, » inserire le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, »;

– alla lettera *n*), dopo la parola: « promuovere » inserire le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, »;

al comma 3:

– al primo periodo, dopo le parole: « della salute » aggiungere le seguenti: « e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura »;

– al secondo periodo, dopo le parole: « lettera *e*) » inserire le seguenti: « e dalla lettera *f*) » e dopo le parole: « della salute » inserire le seguenti: « e con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

### **sugli emendamenti approvati**

15 ottobre 2024

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato riferito ai disegni di legge, trasmessi il 9 ottobre 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria**

Art. 1.

*(Finalità e principi generali)*

1. Ai fini del potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari da stabilire sulla base delle esigenze del SSN medesimo nonché della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la presente legge è volta alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

Art. 2.

*(Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in me-

dicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione degli articoli 32 e 34 della Costituzione e nel rispetto dell'autonomia delle università.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;

b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;

c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;

d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo *standard* uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;

e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli

esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera *c*), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché di quelli definiti ai sensi della lettera *c*) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;

*f*) in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN, determinato dal Ministero della salute, compatibile sotto il profilo economico-finanziario con il finanziamento vigente, individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera *c*), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di *standard* innovativi relativi alla qualità della formazione, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale;

*g*) individuare le modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera *d*) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*, tenendo conto del numero delle carenze di organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale;

*h*) introdurre un sistema di monitoraggio dei fabbisogni del personale del SSN, in collaborazione con il Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di intervenire a sostegno degli ambiti di specializzazione in cui si registrano le eventuali carenze;

*i)* garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

*l)* operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera *c)* del presente comma, nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a *standard* di qualità elevati;

*m)* prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica anche sotto la guida di *tutor*, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

*n)* promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, i quali possano prevedere anche un tirocinio, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, da svolgere all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, la cui frequenza sia valorizzata nell'ambito dell'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e di

quelli definiti ai sensi della lettera *c)* del presente comma;

*o)* promuovere, nel rispetto dell'autonomia scolastica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, percorsi extracurricolari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 in collaborazione con le università, ai quali possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado; prevedere, altresì, che tali percorsi non siano afferenti all'ambito scolastico e non attribuiscano crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, e sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere *h)*, *m)* e *n)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalla lettere *f)* e *g)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e della finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere *n)* e *o)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte

delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

### Art. 3.

#### *(Modifiche di coordinamento)*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché alla modifica o all'abrogazione di ulteriori disposizioni legislative in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 915**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCALO ED ALTRI

## Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo le parole: « L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « , ad accezione del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, ».

## Art. 2.

1. Dopo l'articolo 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. - 1. Coloro che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) devono iscriversi a un semestre comune con il corso di laurea in biotecnologie mediche (L-2) o in scienze motorie e sportive (L-22), a libero accesso e senza alcuna restrizione di programmazione riguardo alla sede. Gli atenei che erogano il corso di laurea LM-41 adeguano i propri piani di studio in accordo alle disposizioni di cui alla legge per quanto concerne i corsi di laurea L-2 e L-22

2. I corsi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono erogati in un arco temporale compreso tra il 1° settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

3. Gli studenti che intendono frequentare i corsi del primo semestre dei corsi di laurea di cui al comma 1 devono presentare apposita domanda presso l'ateneo che organizza il corso entro il 30 giugno di ciascun anno.

4. Sono materie d'insegnamento dei corsi di cui al comma 1 le seguenti discipline:

a) fisica medica;

b) elementi di biologia cellulare e genetica;

c) principi di anatomia umana.

5. Nel mese di dicembre gli studenti iscritti ai corsi di cui al comma 1, sostengono i seguenti esami relativi ai corsi di cui al comma 4, ottenendone relativa votazione e, in caso di superamento dell'esame, i crediti formativi universitari (CFU) delle discipline oggetto dell'esame:

a) esame integrato di biologia (BIO/13), corrispondente a 8 CFU, e di fisica medica (FIS/07), corrispondente a 7 CFU, ivi incluso il test di autovalutazione psico-attitudinale, anonimo, obbligatorio e non oggetto di valutazione finale;

b) esame di anatomia umana I (BIO/16), corrispondente a 15 CFU.

6. Ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione del corso, lo stesso può essere disposto a distanza per le lezioni frontali, fatte salve le esercitazioni di anatomia umana che sono svolte a gruppi in presenza, al fine di evitare problemi di insufficienza di aule e sicurezza, nonché di rendere fruibili a tutti gli stessi contenuti didattici. Gli atenei tradizionali possono avvalersi della collaborazione degli atenei telematici.

7. Gli studenti che hanno superato gli esami di cui al comma 5 possono fare domanda di partecipazione al test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, che si svolge ogni anno nel mese di gennaio e che determina una graduatoria nazionale in relazione al fabbisogno concordato annualmente con il Ministero della salute.

8. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'università e della ricerca stabilisce il giorno, l'ora e i contenuti della prova scritta del test nazionale di accesso al corso di laurea LM-41, comuni a tutti gli atenei, da tenersi con *quiz* a risposta multipla, sulle materie di cui al comma 4, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Ogni studente può specificare una sede preferenziale,

oltre a quella in cui frequenta il corso, per l'eventuale proseguimento degli studi del corso di laurea LM-41. A parità di punteggio, la residenza costituisce titolo preferenziale per l'accesso alla sede prescelta.

9. Gli studenti risultati idonei a proseguire gli studi del corso di laurea LM-41, poiché classificati in posizione utile nella graduatoria di cui ai commi 7 e 8, e che ne facciano richiesta, possono proseguire il corso di laurea LM-41, frequentandone il secondo semestre.

10. Gli studenti non risultati in una posizione utile nella graduatoria di cui ai commi 7 e 8 possono proseguire il corso di laurea

L-2 o L-22, frequentandone il relativo secondo semestre.

11. Eventuali posti vacanti per il corso di laurea LM-41 in determinate sedi sono oggetto di trasferimento dai corsi di laurea L-2 o L-22 a partire dal mese di giugno di ciascun anno.

12. Gli studenti di cui al comma 9, in caso di mancato pagamento di tasse universitarie o di mancata acquisizione di CFU per tre anni complessivi o per due anni consecutivi, decadono dal corso di laurea LM-41, fatta salva la possibilità di utilizzare i CFU acquisiti per altri corsi di laurea ».

**DISEGNO DI LEGGE N. 916**

D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

—

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264)*

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 1, le lettere *a)*, *b)* ed *e)* sono abrogate;

*b)* all'articolo 2, comma 1:

1) all'alea, sono premesse le seguenti parole: « Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, » sono soppresse;

*c)* all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « lettere *a)* e *b)*, » sono soppresse;

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, nonché » sono soppresse;

3) al comma 2, alea, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 » sono soppresse;

*d)* all'articolo 4, comma 1, le parole: « lettere *a)* e *b)*, » sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 942**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARTI ED ALTRI

—

## Art. 1.

*(Finalità e principi generali)*

1. Ai fini del rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in capitale umano debitamente formato, in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, che prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e in coerenza con gli investimenti realizzati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 6 « salute », componente 2 « innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale », la presente legge è volta al superamento della carenza di medici mediante l'abolizione dell'accesso a numero chiuso al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

2. Le finalità di cui alla presente legge sono perseguite mediante il rafforzamento delle azioni di sistema per lo sviluppo e l'ampliamento della rete formativa, in risposta all'effettivo fabbisogno di medici, attraverso l'eliminazione delle barriere all'ingresso alla facoltà di medicina e chirurgia in osservanza dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione, in ordine alla garanzia dell'uguaglianza sostanziale tra gli individui, e all'articolo 34, sulla garanzia del diritto allo studio, e attraverso la promozione delle attitudini vocazionali alla scienza medica da parte degli studenti fin dall'ultimo triennio delle scuole superiori, valorizzando il percorso sperimentale dei licei con curvatura biomedica che, mediante approfondimenti dedicati di carattere scientifico e biosanitario, permettano agli studenti di acquisire specifiche competenze propedeutiche all'accesso ai corsi di laurea in medicina e chi-

rurgia nonché di maturare una consapevolezza proattiva.

## Art. 2.

*(Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264)*

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo le parole: « L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, ».

## Art. 3.

*(Delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative e lo svolgimento delle attività professionalizzanti per la facoltà di medicina e chirurgia)*

1. In ragione dell'aumentato fabbisogno formativo derivante dall'incremento delle immatricolazioni alla facoltà di medicina e chirurgia conseguente all'abolizione dell'accesso a numero chiuso disposto ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino del sistema di svolgimento delle attività formative universitarie della facoltà di medicina e chirurgia. I decreti legislativi di cui al presente comma sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ferma restando l'autonomia organizzativa degli atenei in merito alla modalità di erogazione del corso, prevedere che lo stesso possa essere svolto a distanza per le lezioni frontali, garantendo comunque una turnazione che assicuri a ogni studente che il 50 per cento delle lezioni siano seguite in aula, affinché siano assicurate la socialità e il rapporto con gli insegnanti e con l'istituzione universitaria, e fatte salve le esercitazioni di anatomia umana che sono svolte

solo in presenza, a gruppi, al fine di evitare problemi di insufficienza di aule e di sicurezza, nonché per rendere fruibili a tutti gli studenti gli stessi contenuti didattici;

b) determinare il numero di posti da assegnare per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti presso le strutture ospedaliere sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private convenzionate, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) che si sono resi disponibili con precedente manifestazione d'interesse all'attivazione di tirocini professionalizzanti;

c) verificare la corrispondenza agli *standard*, ai requisiti e agli indicatori di attività formativa e assistenziale e individuare le università, sedi di facoltà di medicina e chirurgia, territorialmente competenti di riferimento per le strutture accreditate;

d) prevedere che l'attività di formazione teorico-pratica conseguita nell'ambito dei tirocini professionalizzanti sia svolta sotto la guida di *tutor* riconosciuti dagli organi competenti dell'università sede di facoltà di medicina e chirurgia di riferimento, individuati tra i dirigenti medici e i direttori di struttura ospedaliera con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo e di secondo livello, pubblici e privati convenzionati, e anche tra coloro che, su base volontaria, al raggiungimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, richiedono, in deroga al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, fino al maturare del quarantaduesimo anno di servizio effettivo e al settantaduesimo anno di età, finalizzato prevalentemente allo svolgimento di attività di formazione nell'ambito dei contratti di formazione specia-

listica. Tali dirigenti sono inseriti al di fuori della dotazione organica;

e) prevedere che i dirigenti medici che svolgono la libera professione intramuraria presso strutture ospedaliere sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private convenzionate, e presso gli IRCCS possano, su base volontaria, eseguire le funzioni di tutoraggio finalizzate al conseguimento del tirocinio professionalizzante da parte degli studenti;

f) ai fini della valutazione dello studente, stabilire meccanismi selettivi consistenti nell'individuazione di quote minime di esami di profitto da superare per proseguire il corso di studi.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che indichi, per ciascuna misura, l'impatto sull'organizzazione delle attività formative e corredati altresì della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova tra-

smissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 2 e 3 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

5. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi e mediante l'abrogazione espressa delle norme incompatibili.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale

con le altre leggi dello Stato, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Qualora uno o più decreti legislativi di cui all'articolo 2 della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**DISEGNO DI LEGGE N. 980**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FAZZONE ED ALTRI

## Art. 1.

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, comma 1:

1) la lettera *a)* è abrogata;

2) alla lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e ai corsi di laurea in architettura »;

*b)* all'articolo 2, comma 1:

1) all'alea, sono premesse le seguenti parole: « Fatta eccezione per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, per i corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonché per i corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, »;

2) alla lettera *b)*, le parole: « , diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, » sono soppresse;

*c)* all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: « comma 1, lettere *a)* e *b)*, » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera *b)*, »;

2) al comma 2, alinea, le parole: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 »;

*d)* all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: « comma 1, lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1, lettera *b)* ».

## Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità selettive di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e delle professioni sanitarie, nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* adeguamento del numero delle borse di specializzazione nelle varie discipline messe a disposizione al numero delle posizioni vacanti;

*b)* adeguamento del sistema universitario per tali discipline al fine di assicurare spazi, docenti e laboratori necessari ad una formazione di eccellenza.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1002**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ZAMBITO ED ALTRI

## Art. 1.

1. Al fine di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* potenziamento della programmazione del numero di accessi ai corsi di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

*b)* conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale,

anche in relazione alle singole aree di specializzazione;

*c)* superamento, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e secondo i seguenti criteri:

1) previsione che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione di cui alla lettera *a)*, possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili;

2) previsione di incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti di cui al numero 1), a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori;

3) garanzia, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, della possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno;

*d)* riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di

tali insegnamenti in modalità telematica nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche;

*e)* accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di quanto previsto alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai fini della successiva approvazione da parte dei Ministri dell'università e della ricerca e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri;

*f)* organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando

la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.





€ 2,00